TESTO UNICO TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

Art. 64

Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

In materia di tutela della maternita', alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternita' prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente.

Versione in vigore dal 27 aprile 2001, non più in vigore dal 28 maggio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'
Estremi	Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Capo	X — Disposizioni speciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-tutela-e-sostegno-della-maternita-e-della-paternita/art-64-lavoratrici-iscritte-alla-gestione-separata-di-cui-all-articolo-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it